

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2926

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, ELIA, GUZZETTI, BEORCHIA, PATRIARCA, BAUSI, CAPPELLI, COLOMBO, CORTESE, DE CINQUE, GIACOVAZZO, GOLFARI, IANNI, LOMBARDI, ZANGARA, GRANELLI, ACQUARONE, ANDÒ, BOSCO, AZZARÀ, FONTANA Alessandro, SANTALCO, ABIS, COVELLO, ZECCHINO e CARLOTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1991

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Di fronte ai profondi cambiamenti che investono la società contemporanea ed alle spinte, a volte contrastanti, che la percorrono, le forze politiche sono chiamate ad offrire risposte valide e convincenti, che consentano di ricreare un solido rapporto di fiducia tra i cittadini e gli organi rappresentativi.

Il Gruppo della Democrazia cristiana considera scarsamente produttiva sia l'atteggiamento di chi vorrebbe opporsi a tali trasformazioni nella speranza di conservare le proprie certezze, sia quello di chi si limita ad inseguire le diverse spinte nel tentativo di guadagnare un maggiore consenso. Ritiene invece che il cambiamento debba essere guidato, con coerenza e responsabilità, offrendo innanzitutto ai cittadini mezzi istituzionali capaci di canalizzare adeguatamente le diverse istanze che da essi provengono.

La crescente complessità assunta dalla nostra democrazia richiede infatti di essere razionalizzata per garantire una efficace azione di governo, ottenibile solo attraverso una coerente riorganizzazione del pluralismo politico, sociale ed istituzionale.

Diviene pertanto indispensabile il superamento del clima di infruttuosa contrapposizione che ha spesso accompagnato il dibattito sulle riforme istituzionali; e occorre avviare un confronto politico sulle trasformazioni dello Stato che sia capace di portare, in tempi brevi, ad un ormai imprescindibile adeguamento dei meccanismi istituzionali alle mutate esigenze della società.

Proprio la consapevolezza della complessità di ogni intervento sui meccanismi istituzionali e dello stretto legame che lo lega alla realtà in cui deve essere inserito, mostra quanto poco credibili siano i tentativi di importare «pezzi» di istituzioni nate in e per realtà, diverse dalla nostra, che

difficilmente potrebbero esservi inserite, se non a prezzo di notevoli forzature.

Ogni disegno di riforma infatti deve essere pensato e valutato in relazione al contesto storico-politico in cui si colloca, sotto almeno un duplice profilo: 1) da un lato, nella consapevolezza che sistemi differenti possono sortire effetti dissimili se collocati in contesti diversi, come pure sistemi uguali possono produrre risultati differenti, se applicati a luoghi diversi o se considerati lungo un esteso arco temporale; 2) dall'altro nella considerazione che è sempre necessario avere presenti le forze politiche che sono chiamate ad approvare ed attuare un determinato progetto istituzionale, non tanto per andare incontro alle loro esigenze, quanto per capire quale accoglienza potrà avere, presso l'opinione pubblica e gli altri partiti, in modo da calibrarne ogni elemento.

Nel ripensamento complessivo dell'intero disegno istituzionale è, in definitiva importante non affidarsi a schemi astratti, teoricamente perfetti, ma ricercare quali effetti questi sarebbero in grado di sortire nel concreto. È dunque necessario prendere le mosse dall'analisi della società cui tali progetti sono destinati, per valutare se le norme rispondono alla sua struttura e ai suoi usi.

Infondate e preoccupanti appaiono anche le valutazioni di chi vorrebbe unire in un generico giudizio di condanna tutta l'eredità lasciataci dai costituenti, confondendo questa con la non sempre puntuale e fedele attuazione che essa ha avuto negli anni successivi.

La Democrazia cristiana intende muoversi su una linea di continuità con i valori di libertà e democrazia espressi nella nostra Carta fondamentale, che costituiscono la stessa identità storica della nostra Repubblica. La Costituzione del 1948 contiene

infatti indicazioni e potenzialità da sviluppare che rappresentano il miglior punto di riferimento per l'adeguamento del sistema dei poteri istituzionali alle mutate esigenze della società, in vista anche dell'aggancio sempre più pieno alle regole comuni delle democrazie europee.

Occorre, pertanto, in continuità con l'impianto di fondo della Costituzione, riesaminare le condizioni in cui si svolge il rapporto tra autorità e libertà, in modo da perfezionare quei profili strutturali e funzionali dell'apparato pubblico, che possano consentire l'effettiva tutela degli interessi dei cittadini, in un quadro armonico di integrazione tra pluralismo delle formazioni politico-sociali e azione degli apparati pubblici.

Non è in gioco l'assetto generale dello Stato, ma piuttosto una migliore definizione dei suoi poteri e della sua organizzazione, in vista di un più puntuale assolvimento dei suoi compiti. Non dunque «seconda Repubblica», ma consolidamento della Repubblica attraverso la razionalizzazione della sua struttura, di un impianto che privilegia la ricerca di equilibri sempre più validi e incisivi tra libertà e uguaglianza, tra diritti e doveri, tra sovranità popolare e pluralismo.

La Democrazia cristiana mira alla realizzazione di un progetto organico e complessivo di riforma delle istituzioni, che sia capace di inquadrare armonicamente gli interventi sui «rami alti» e su quelli «bassi» dell'impianto costitutivo dello Stato, nella consapevolezza che ogni intervento su un ingranaggio della macchina istituzionale spiega necessariamente i suoi effetti anche sugli altri. Da ciò il rifiuto di proposte eccessivamente semplificatrici e di pericolose scorciatoie che, prive di ogni contatto con la realtà e mosse solo da esigenze propagandistiche e di parte, rischiano, da un lato, di delegittimare le istituzioni esistenti; e dall'altro, di non saperne creare di altrettanto funzionali, aprendo la via a sviluppi non facilmente controllabili.

Nel corso di questa legislatura il percorso di ammodernamento istituzionale ha già raggiunto importanti risultati. La riforma della Presidenza del Consiglio, le modifiche

ai regolamenti parlamentari con l'introduzione del voto palese, la legge sulle autonomie locali, la nuova disciplina del procedimento amministrativo, come pure gli interventi ancora in corso di approvazione sul bicameralismo e sul regionalismo, costituiscono traguardi significativi al cui conseguimento i Gruppi democratico-cristiani della Camera e del Senato hanno dato un contributo convinto e determinante.

In questo quadro la Democrazia cristiana intende inserire la sua proposta di riforma per l'elezione dei due rami del Parlamento, considerando questo un intervento di preminente importanza per ricostituire un più stretto e funzionale rapporto tra i cittadini e le istituzioni.

La legge elettorale costituisce infatti il cardine di ogni riforma che intenda incidere sulla partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese, restituendo ad essi la capacità di esercitare un effettivo indirizzo sulle scelte di governo, e che voglia ridare alle istituzioni, insieme ad una più piena legittimazione, la possibilità di svolgere con responsabilità ed efficacia le proprie funzioni. L'intendimento di far riguadagnare al Parlamento la centralità ad esso attribuita dai costituenti ha infatti come punto di partenza imprescindibile l'adeguamento delle regole che presiedono alla costituzione di esso.

La legge elettorale vigente è nata ed ha svolto una funzione fondamentale negli anni di consolidamento e di diffusione dei valori democratici, rendendo il Parlamento specchio fedele del paese, facendo sì che nessuna forza politica fosse sottorappresentata, e che, per ciò stesso tutte accettassero le regole poste alla base della Costituzione.

Oggi che il processo di integrazione democratica è completato, questo sistema appare sempre meno capace di esaltare il ruolo decisivo del cittadino, e sempre più funzionale a logiche di convenienza, a rendite di posizione ed a spinte dissociative che rischiano di favorire, anziché una reale rappresentatività, una crescente frammentazione e dispersione.

Dalla società viene una chiara e non equivoca domanda di più piena partecipa-

zione, non solo con la scelta dei propri rappresentanti, ma anche dei programmi e del governo che dovrà realizzarli.

Per questo diventa prioritaria l'esigenza di offrire ai cittadini, fuori da ogni logica demagogico-plebiscitaria, la possibilità di dare chiare indicazioni sulla formazione della maggioranza di governo, rendendo possibile, da un lato, la realizzazione da parte di questa del programma attorno a cui si è costituita e, dall'altro, il controllo degli elettori sul suo operato, e la sua sostituzione qualora non abbia soddisfatto le aspettative suscitate al momento della investitura.

\* \* \*

La volontà popolare di cambiamento è stata espressa in modo chiaro dal risultato del recente *referendum* per la preferenza unica.

Questa volontà non va delusa o vanificata, ma sollecita una proposta globale della quale la riforma del sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è il punto di partenza e la premessa.

La proposta formulata con questa iniziativa legislativa si colloca, dunque, all'interno di un progetto organico di riforme costituzionali ed istituzionali che riguardano il Governo, il bicameralismo, il regionalismo, la pubblica amministrazione, il Consiglio superiore della magistratura, la Corte costituzionale.

In tale prospettiva appaiono ineludibili i problemi legati alla stabilità di governo, ad un nuovo rapporto Stato-regioni, alla riforma della pubblica amministrazione.

Sotto il primo profilo, la premessa per un perfezionamento delle garanzie di governabilità è costituita dalla riforma della legge elettorale finalizzata a modificare il rapporto tra elettori ed eletti, al fine di una maggiore e più coerente partecipazione alla vita politica, destinata a recuperare la legittimazione democratica delle istituzioni. L'iniziativa legislativa democratico cristiana affronta, con disegni di legge costituzionale e di legge ordinaria, i temi indissolubilmente con-

nessi della legislazione elettorale e della forma di governo.

La riforma vuole rompere la delega assoluta ai partiti e fare in modo che chi è preposto alle istituzioni abbia maggiore legittimazione dalle scelte degli elettori. La maggiore rappresentatività implica un chiaro rapporto fra elettori ed eletto, nel senso di dare maggiore peso alle scelte dell'elettore; si propone di realizzare un rapporto più diretto dell'elettore con il candidato nell'ambito di collegi più ridotti per la Camera ed un congruo abbassamento del *quorum* per l'elezione diretta per il Senato. In questa logica si inquadra anche la riduzione delle preferenze che consente una maggiore coincidenza fra la scelta della persona e la scelta del partito, impedendo uno scollamento tra il sistema partitico e la realtà di base. Sul piano della governabilità un altro elemento della riforma elettorale è la previsione di meccanismi destinati ad offrire idonei incentivi ad aggregazioni e coalizioni.

\* \* \*

La crisi che viviamo investe il sistema, cioè il rapporto cittadini-istituzioni e chiama in causa i partiti che sono strumenti decisivi, nel bene e nel male, della vita democratica. Molti faticano a capire che le istituzioni si sono inceppate anche perchè i partiti sono andati oltre la loro funzione di definire proposte, di formulare progetti e di essere strumenti per trasformare il consenso in rappresentanza nelle istituzioni. Se è vero (articolo 49 della Costituzione) che «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale», è certo che se i partiti si fossero ispirati a questi criteri non vi sarebbe stata la loro progressiva delegittimazione, non sarebbero stati percepiti come oligarchie in lotta per spartirsi lo Stato e la società (quando non addirittura come il «tiranno senza volto» secondo l'espressione polemica di Giuseppe Maranini degli anni '50).

Le vicende degli ultimi anni sono riuscite a ridare voce ad antiche polemiche risalenti

addirittura all'inizio del secolo, quando non alla fine del secolo passato (la legge bronzea dell'oligarchia di Roberto Michels, le teorie sulla classe politica di Gaetano Mosca, per citare solo gli autori più noti), ma soprattutto hanno colpito i partiti con la più inesorabile delle sanzioni: la sfiducia dei cittadini, il disinteresse degli elettori, la risposta disgregatrice delle leghe.

Si tratta dunque di assicurare non soltanto il valore del rapporto democratico nel concorso tra i partiti, ma anche la democrazia e la trasparenza che ne deriva, all'interno dei partiti, fra i cittadini che ne diventano «soci». In questo ordine di idee è molto importante considerare l'articolo 2 della Costituzione, ove si afferma che i diritti inviolabili dell'uomo (e tra questi quelli di manifestazione del pensiero, di partecipazione, di critica, eccetera), sono riconosciuti anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, sicché appare possibile ricomprendere, in tale garanzia, anche la democrazia interna dei partiti. Non si tratta più, ormai, di temere una intromissione dell'ordinamento statale in quello interno dei partiti ma di assicurare, in essi, la stessa trasparenza che si vuole nella società civile e nello Stato senza lasciare, quasi in un cono d'ombra, i partiti politici. Dobbiamo infatti sottolineare il profondo livello di deviazione da una corretta regola di democrazia (con la conseguente deviazione o meglio sviamento di volontà politica) che deriva dalla mancata pubblicità degli elenchi dei soci dei partiti e quindi, ad esempio, dalla possibilità che le stesse persone, sicure del riserbo, si iscrivano a più partiti contestualmente, modificando così in modo abnorme le proprie opzioni o le opzioni di chi li dirige, con grave inquinamento dell'intero sistema politico. Quello che dovrebbe essere il libero modo di espressione del consenso può, dunque, essere alterato dalla impermeabilità delle strutture interne di partito e dalla non trasparenza di detti rapporti.

\* \* \*

La Democrazia cristiana ritiene condizione necessaria per l'esame delle proposte

sulla riforma di governo il superamento del sistema elettorale vigente, troppo squilibrato in senso proporzionalistico, tale da impedire sia una maggiore incidenza delle scelte dell'elettore sulla forma di governo, sia la stabilità e l'efficienza dell'esecutivo.

La proposta di riforme elettorali che qui avanziamo con mezzi diversi per la Camera e per il Senato si propone alcuni obiettivi:

a) avvicinare gli eletti agli elettori, rendendo più agevole la partecipazione di questi ultimi al processo formativo dell'indirizzo politico; ciò si ottiene con la riduzione dell'ambito territoriale dei collegi elettorali e della popolazione ad essi assegnata;

b) stimolare il formarsi di coalizioni di governo tra più liste, non alleanze per sole esigenze elettorali, riducendo le distanze tra partiti diversi, per garantire una maggiore stabilità e governabilità; ciò si ottiene con l'attribuzione di un incentivo alla coalizione di liste che ottiene la maggioranza relativa;

c) assicurare la permanenza di forze politiche intermedie accanto alle maggiori formazioni politiche presenti nel paese, forze intermedie che rappresentano culture, valori e tradizioni che arricchiscono la nostra democrazia; ciò può essere conseguito evitando sbarramenti - nazionali o regionali - facilmente eludibili con apparentamenti e collegamenti fra partiti, ma con la possibilità per i partiti minori di partecipare a coalizioni di maggioranza e di accedere al riparto dei seggi, in sede nazionale, eliminando il requisito di ottenere almeno un quoziente pieno in una circoscrizione, ma prevedendo requisiti di rappresentatività al di sotto dei quali non si giustificerebbe la presenza in Parlamento di forze politiche che sarebbero solo espressione di una esasperata frammentazione; questi requisiti sono la presenza in un numero di circoscrizioni elettorali che rappresentino almeno la metà della popolazione ed il conseguimento di almeno 700.000 voti validi complessivi per essere presenti con proprie liste al riparto dei seggi del collegio unico nazionale.

La nostra proposta mira, più che a semplificare, a favorire il formarsi di coali-

zioni stabili e capaci di governare, secondo una prassi consolidata, nel nostro paese dal 1948. La nostra democrazia ed i suoi governi si sono caratterizzati per il formarsi di coalizioni che hanno, ininterrottamente, governato il Paese e tanto più efficace è stata l'azione di governo quanto più nelle coalizioni, pur con formule diverse, hanno prevalso le ragioni dei comuni obiettivi per partecipare alla coalizione dei programmi concordati, e non gli interessi particolari e lo scontro fra i partecipanti la coalizione.

Nella vicenda politica italiana abbiamo avuto, grazie alla capacità di coalizione delle forze politiche, periodi di stabilità notevole a cominciare da quello del centro-sinistra, durato solo cinque anni ma sopravvissuto per un lungo periodo ancora (dal 1953 al 1982), e quello del centro-sinistra.

Quando manca la politica e quindi viemmeno la omogeneità di un percorso comune tra alleati, difficilmente è possibile superare la crisi delle istituzioni semplicemente con meccanismi di natura elettorale; nessuna operazione di ingegneria costituzionale o istituzionale può supplire alla incapacità delle forze politiche di assicurare solidarietà e coalizioni capaci di guidare i processi di trasformazione e di sviluppo sociale.

La proposta di riforma elettorale che formuliamo può aiutare le forze politiche a superare le difficoltà di coalizione e a mettere riparo ai guasti ed alle disfunzioni delle istituzioni.

Dichiarare preventivamente per quale programma e con quali altre forze politiche si intende dare vita a governi di coalizione moralizza la vita politica e rende più partecipe nelle scelte l'intero corpo elettorale. Dalla fotografia delle opinioni - che è il dato caratteristico del nostro sistema elettorale - si può egualmente realizzare, con il proposto correttivo di coalizione, una scelta coerente di governo: le alleanze governative vanno consacrate dall'elettore e non stabilite a tavolino, dopo le elezioni, in defatiganti trattative che, inevitabilmente, tendono a privilegiare utilità marginali, interessi

particolari e di parte, facendo pesare inaccettabili poteri di veto e di interdizione.

\* \* \*

Per la composizione del Senato si propone, anzitutto, di pareggiare il numero dei collegi al numero dei senatori: si passerà dagli attuali duecentotrentotto collegi a trecentoquindici. Verrà quindi divisa in senso riduttivo, per territorio e popolazione, l'area dei collegi per adeguare il loro numero alla cifra dei seggi fissati dalla Costituzione secondo criteri di aggiornamento democratico e per migliorare ulteriormente, nel senso del suo avvicinamento, il rapporto eletti-elettori. Si propone poi di stabilire nel 45 per cento dei voti validamente espressi la quota dei voti necessari per l'assegnazione diretta dei seggi nei collegi uninominali. I seggi non assegnati direttamente verranno attribuiti secondo le regole proporzionalistiche ora in vigore su basi regionali, con l'ulteriore innovazione che, a determinare la cifra elettorale di ogni gruppo di candidato, saranno calcolati anche i voti validi espressi nei collegi per i quali sia avvenuto la proclamazione del candidato che abbia superato il 45 per cento dei voti.

\* \* \*

Per la Camera dei deputati l'assegnazione dei seggi si effettuerà in circoscrizioni di area ridotta (da sette a quindici deputati) anche in considerazione della scelta referendaria a favore della preferenza unica.

Un numero corrispondente all'88 per cento dei seggi (555) sarà ripartito tra le varie liste all'interno di ogni collegio con il sistema proporzionale; mentre il restante 12 per cento dei seggi (75) sarà attribuito in sede nazionale, mediante il collegio unico nazionale.

I settantacinque seggi saranno assegnati alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale. Con il conferimento del premio si raggiunge, in ogni caso, l'effetto di incentivare le coalizioni mentre, superato un certo livello di voti ottenuti nelle circo-

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scrizioni, sarà possibile conseguire la maggioranza assoluta dei seggi. È evidente come si intende valorizzare, accanto al criterio della rappresentanza (sistema proporzionale nelle circoscrizioni), quello del favore per la stabilità e la coesione delle coalizioni di governo (criterio maggioritario nel collegio unico nazionale, premio di coalizione).

Inoltre si tiene conto della esigenza dei partiti di minore impatto elettorale, condizionando l'accesso al riparto dei seggi tra le liste nazionali al conseguimento di complessivi 700.000 voti validi su tutto il territorio nazionale, prescindendo dal requisito, oggi previsto, della acquisizione di

almeno un quoziente intero in una circoscrizione.

È importante sottolineare la circostanza che l'attribuzione del premio non viene condizionata, a priori, dal raggiungimento di una predeterminata soglia di voti, proprio perchè, pur partendo da una larga applicazione del sistema proporzionale, si vuole comunque incentivare le coalizioni a fini di governo: in ciò consiste anche l'alea che ogni partito, a cominciare dalla Democrazia cristiana, è chiamato ad affrontare, giacchè il sistema proposto si caratterizza per la duplice natura di premio-rischio della quota supplementare di seggi attribuiti in sede nazionale.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. La Camera dei Deputati è eletta secondo le norme della Costituzione e della presente legge.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata nelle singole circoscrizioni per una quota complessiva pari a 555 seggi, e nel Collegio unico nazionale per una quota complessiva pari a 75 seggi».

**Art. 2.**

1. L'articolo 2 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Il Governo è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, un decreto legislativo che determina le circoscrizioni dei collegi elettorali in base ai principi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. Si procede a revisione delle circoscrizioni dei collegi elettorali, con decreto del presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, successivamente alla pubblicazione ufficiale dei risultati di ciascun censimento generale della popolazione, in conformità ai principi di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. Ai fini dell'attribuzione dei 75 seggi di cui all'articolo 1, comma 2, alla lista o



coalizione di liste che abbia ottenuto sul piano nazionale la maggioranza dei voti validamente espressi, è istituito il collegio unico nazionale».

#### Art. 3.

1. L'articolo 3 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. I collegi per la elezione della Camera dei Deputati sono determinati in applicazione dei seguenti principi:

*a)* nessun collegio può, di norma, includere territori situati al di là dei confini della regione di appartenenza;

*b)* alla circoscrizione della Valle d'Aosta è assegnato un seggio;

*c)* salvo il caso delle regioni il cui territorio comprende porzioni insulari, i collegi sono costituiti da un territorio continuo. I collegi non possono frazionare il territorio comunale salvo il caso dei comuni che per le loro dimensioni demografiche, costituiscano due o più collegi;

*d)* i collegi devono essere sottomultipli delle circoscrizioni elettorali esistenti e multipli dei collegi finalizzati alla elezione dei Consigli provinciali e sono costituiti in modo che ad ognuno di essi vengano attribuiti non più di quindici e non meno di sette deputati, derogando a tali limiti solo per dare attuazione ai principi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Le sezioni elettorali ubicate nel territorio di due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione».

#### Art. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 14 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«I partiti, i gruppi e i movimenti politici che intendono presentare liste di candidati,

debbono depositare, presso il Ministero dell'interno, il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi e nel collegio unico nazionale. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito, del gruppo o del movimento politico».

#### Art. 5.

1. All'articolo 17 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Analogo procedimento è seguito ai fini del deposito presso l'ufficio centrale nazionale delle liste nazionali e dei relativi documenti».

#### Art. 6.

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 18 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, già sostituito dall'articolo 1, lettera g), della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:

«Le liste dei candidati devono essere sottoscritte:

a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi fino a 800.000 abitanti;

b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con più di 800.000 abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste di candidati per ogni collegio di cui alle lettere a) e b) è ridotto della metà».

#### Art. 7.

1. L'articolo 19 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. Ciascuna lista per il collegio unico nazionale deve comprendere un numero di candidati non superiore a settantacinque ed indicare un pari numero di candidati ai fini delle eventuali sostituzioni.

2. Ciascuna lista può comprendere candidati espressione di liste, presentate nei Collegi, contrassegnate con lo stesso simbolo, oppure candidati espressione di liste con simboli diversi tra loro collegate.

3. Al riparto dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2, possono altresì accedere liste tra di loro collegate».

#### Art. 8.

1. Il penultimo comma dell'articolo 20 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'Interno la lista medesima intenda distinguersi anche agli effetti delle attribuzioni dei seggi nel collegio unico nazionale».

#### Art. 9.

1. Dopo l'articolo 20 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - 1. Le liste dei candidati al collegio unico nazionale devono essere presentate alla cancelleria dell'ufficio centrale nazionale, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 20, da parte di quei partiti, gruppi e movimenti politici che abbiano presentato liste nei collegi che rappresentano, complessivamente, almeno la metà della popolazione nazionale, quale risulta dall'ultimo censimento generale.

2. I partiti, i gruppi e i movimenti politici, concorrenti alla elezione, possono costituire coalizione di liste ai fini dell'attribuzione della quota dei seggi, di cui all'articolo 1, comma 2, effettuando il collegamento delle liste nazionali da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

3. La dichiarazione di collegamento deve essere effettuata dal presidente, dal segretario, ovvero dalla direzione del partito, del gruppo o del movimento politico, con atto autentificato dal notaio, e depositata assieme alle liste di cui al comma 1. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste e le candidature aventi lo stesso contrassegno».

#### Art. 10.

1. Dopo l'articolo 24 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. - 1. L'ufficio centrale nazionale, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione:

a) ricusa le liste nazionali presentate fuori del termine di cui all'articolo 17 o non rispondenti ai requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 20-bis o presentate da persone diverse da quelle designate all'atto di deposito del contrassegno, o contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno;

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o documento equipollente o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nel collegio nazionale;

e) verifica la validità delle e) verifica la validità delle dichiarazioni di collegamento eventualmente depositate.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale nazionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'ufficio centrale nazionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e correzioni formali e deliberare in merito. L'ufficio centrale nazionale comunica immediatamente ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate e provvede, per mezzo del Ministero dell'interno, a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* le liste con il relativo contrassegno e con l'indicazione dei collegamenti ammessi e a comunicarle alle prefetture dei capoluoghi dei collegi circoscrizionali, perchè ne diano notizia all'ufficio centrale circoscrizionale».

#### Art. 11.

1. Il secondo comma dell'articolo 59 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«L'elettore può manifestare una sola preferenza esclusivamente tra candidati della lista da lui votata».

#### Art. 12.

1. Il primo comma dell'articolo 83 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«L'ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, sommando le cifre elettorali riportate nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo

contrassegno, ed accerta quali liste siano presenti in un numero di circoscrizioni corrispondenti ad almeno la metà della popolazione nazionale, quale risulta dall'ultimo censimento generale ed abbiano conseguito una cifra elettorale nazionale di almeno 700.000 voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell'articolo 78, secondo comma».

#### Art. 13.

1. Dopo l'articolo 86 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1958, n.361, è inserito il seguente:

«Art. 86-*bis*. - 1. Ai fini dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2, l'ufficio centrale nazionale:

a) determina quale lista abbia ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale, attribuendo ad essa 75 seggi;

b) nel caso invece che la maggioranza sia stata conseguita da una coalizione di liste procede al riparto dei settantacinque seggi tra le medesime. A tal fine divide la cifra nazionale dei voti ottenuti dalla coalizione per settantacinque; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale nazionale della lista facente parte della coalizione per il predetto quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di questi ultimi, a quelle liste che abbiano avuto le maggiori cifre elettorali nazionali: a parità si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente».

#### Art. 14.

1. L'articolo 84 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - 1. L'ufficio centrale nazionale proclama eletti i candidati delle liste nazionali ai quali ha attribuito seggi in applicazione dell'articolo 86-bis secondo l'ordine di iscrizione nella lista».

#### Art. 15.

1. All'articolo 85 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono soppresse le parole: «anche se proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'ufficio centrale nazionale».

#### Art. 16.

1. L'articolo 86 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella stessa lista circoscrizionale o nella stessa lista nazionale segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri».

#### Art. 17.

1. Il n. 2) del primo comma dell'articolo 92 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente.

«2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di trecento e non più di seicento elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà».

## Art. 18.

1. La tabella A allegata al citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, è abrogata con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2 della presente legge.

## Art. 19.

1. Il governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle norme di legge che disciplinano le elezioni della Camera dei deputati.

## TITOLO II

NORME PER L'ELEZIONE  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 20.

1. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto con le norme stabilite dalla Costituzione e dalla presente legge.

2. Il numero dei senatori spettante a ciascuna Regione è stabilito sulla base dei risultati dell'ultimo censimento, mediante tabella approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. La revisione della tabella di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, a seguito della pubblicazione ufficiale dei risultati di ciascun censimento generale della popolazione e a seguito di leggi costituzionali istitutive dei nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle Regioni esistenti».



## Art. 21.

1. L'articolo 2 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. In ogni Regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i senatori ad essa assegnati.

2. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio di sezione».

## Art. 22.

1. L'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, un decreto legislativo che determina le circoscrizioni dei collegi elettorali di ciascuna regione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti da un territorio continuo salvo il caso delle regioni il cui territorio comprende porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, nè dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media regionale della popolazione di non oltre il dieci per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione residente nella regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi assegnato alla regione stessa. Gli scarti dalla media regionale della popolazione superiori a tali limiti sono giustificati soltanto allo scopo di dare attuazione ai criteri di cui alla lettera a).

2. Si procede alla revisione delle circoscrizioni dei collegi elettorali, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale dei risultati di ciascun censimento generale della popolazione o dalla data di entrata in vigore di leggi costituzionali istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle regioni esistenti. La revisione delle circoscrizioni si effettua per le sole regioni per le quali si sia verificata una variazione nel numero dei senatori assegnati.

3. La revisione delle circoscrizioni dei collegi elettorali è effettuata applicando i principi e i criteri direttivi previsti alle lettere a) e b)».

#### Art. 23.

1. L'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, già sostituito dall'articolo 2, lettera c), della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. La presentazione delle candidature per ciascun collegio è fatta o da singoli candidati o per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione.

2. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una regione e nell'ambito della stessa regione in non più di tre collegi. La candidatura della stessa persona in più di una regione comporta nullità della elezione.

3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

4. È consentita la presentazione, nell'ambito della stessa regione, di più gruppi aventi lo stesso contrassegno sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in collegi diversi.

5. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

6. La dichiarazione di cui al comma 5 deve essere sottoscritta:

a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle Regioni fino a 800.000 abitanti;

b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle Regioni con più di 800.000 abitanti e fino a 3.000.000 di abitanti;

c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle Regioni con più di 3.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per ogni collegio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è ridotto della metà.

7. Si applicano le norme di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 12, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

8. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni.

9. I gruppi di candidati devono essere presentati per ciascuna regione alla cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'Ufficio elettorale regionale.

10. Le presentazioni del gruppo di candidatura va fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

Art. 24.

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, purchè non inferiore al 45 per cento del totale dei voti validamente espressi nel collegio».

Art. 25.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, modificato dalla legge 28 aprile 1967, n. 262, sono sostituiti dai seguenti:

«La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso calcolando anche i voti conseguiti nei collegi ove sia avvenuta la proclamazione dei candidati ai sensi dell'articolo 17.

La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validamente espressi nel collegio».

2. L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è abrogato.

Art. 26.

1. Il numero 1) dell'articolo 22 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«1) La candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di trecento e non più di seicento elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scaden-

za di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà».

Art. 27.

1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, entro tre mesi dalla data entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle norme di legge che disciplinano la elezione del Senato della Repubblica.

Art. 28.

1. L'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, è abrogato con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'articolo 22 della presente legge.